



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00435/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 124/2021, presentato congiuntamente, in data 29 novembre 2021, dai dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia contro la Procura Federale della FIGC per la riforma della sentenza n. 030/CFA/2021-2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, in data 19/29 ottobre 2021, comunicata il 29 ottobre 2021, con la quale, decidendo quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS del CONI, a seguito del parziale accoglimento con rinvio del gravame presentato dai suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2021, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con la Decisione n. 84/2021 del 7 settembre - 29 settembre 2021, la Corte, definitivamente pronunciando, ha dichiarato i dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia responsabili degli addebiti di cui ai capi b), c), e), f) dell'atto deferimento, sanzionandoli con l'inibizione per la durata di mesi 5.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 aprile 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Gabriella Palmieri

IL RELATORE  
F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 13 aprile 2022.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face